

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
P O R D E N O N E**

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 74 DEL 18.02.2016

Oggetto: Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016 del personale non dirigenziale – parte stabile - art. 31 e 32 CCNL 22.01.2004 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato il percorso di ricostituzione dei fondi avviato con deliberazione n. 85 dell'11.07.2013, con la quale la Giunta aveva autorizzato il Segretario Generale a ricostituire, con propri atti, i fondi del trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a partire dall'anno 1995, in esito alla ricognizione emersa dal percorso di tutoraggio avviato con il supporto di Unioncamere Veneto, al fine di allineare alla normativa di riferimento i fondi richiamati;

Richiamate le proprie determinazioni assunte per la ricostituzione dei fondi annuali a partire dal 1993, le cui risorse si storicizzano e si consolidano all'interno dei fondi degli anni successivi (determine assunte nel corso del biennio 2014-2015);

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 95 del 30.09.2014 che fornisce le linee di indirizzo in materia di definizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confermando quelle approvate con precedente deliberazione n. 18 del 28.02.2013 ed integrandola con quelle emerse a seguito del percorso di ricostituzione dei fondi richiamato in apertura;

Tenuto conto che in base al CCNL del 22.01.2004 il fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è suddiviso in due macro ambiti – risorse stabili e risorse variabili – nelle quali confluiscono a seconda del carattere delle risorse (carattere certo e continuo per le prime e caratteristica di eventualità per le seconde) le risorse disciplinate dagli articoli 31 e 32, di seguito richiamati:

- a) Art. 31, comma 2: le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate per l'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dal successivo art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, derivanti dalle seguenti norme: art. 14 comma 4, art. 15, comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), i), j), l), comma 5 per effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL 01.04.1999; art. 4 commi 1 e 2, del CCNL 05.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999 limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
- b) Art. 31, comma 3: le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalle seguenti norme: art. 15, comma 1, lett. d), e), k), m), n), comma 2, comma 4, comma 5 per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività del CCNL 01.04.1999; art. 4, commi 3 e 4 del CCNL 05.10.2001; art. 54 del CCNL del 14.09.2000; art. 32, comma 6 del CCNL del 22.01.2004;
- c) Art. 31, comma 5: rimane confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5 CCNL del 01.04.1999 (somme non spese nell'esercizio di riferimento);

- d) Art. 32, comma 1: le risorse previste dall'art. 31, comma 2 sono incrementate dall'anno 2003 di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001;
- e) Art. 32, commi 2 e 4: ulteriore incremento delle risorse previste dall'art. 31, comma 2, sempre con decorrenza dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito al 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, a condizione che la spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti;
- f) Art. 32, comma 7: ulteriore incremento delle risorse previste dall'art. 31, comma 2 di un importo pari allo 0,20% del monte salari riferito al 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da destinarsi al finanziamento della disciplina delle alte professionalità;
nonché dalla seguente disposizione del CCNL del 09.05.2006:
 - art. 4, commi 4-5: incremento delle risorse decentrate, a decorrere dal 31.12.2005 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari riferito al 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, a condizione che la spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti (riferimento bilancio 2005);
altresì dalla seguente disposizione del CCNL del 11.04.2008:
 - art. 8, commi 5-9: incremento delle risorse decentrate, a decorrere dal 31.12.2007 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari riferito al 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, a condizione che la spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti (riferimento bilancio 2007) ed a condizione del rispetto delle disposizioni finanziarie concernenti il contenimento della spesa del personale (trattasi delle disposizioni definite dal Decreto del MSE del 08.02.2006 attuativo dell'art. 98, comma 1 della legge finanziaria n. 311 del 30.12.2004, che ha introdotto dei vincoli e dei requisiti di equilibrio economico-finanziario, rispetto ai quali ciascuna Camera individua la propria posizione con riguardo sia alla ridefinizione degli organici sia alla programmazione delle assunzioni dall'esterno: gli indicatori conteggiati per il nostro Ente da un Gruppo di lavoro insediato presso il Ministero, risultano essere i seguenti, tutti al di sotto della soglia del 41% individuata dal CCNL: 32,95 nel 2005, 32,03 nel 2006, 31,52 nel 2007, 26,65 nel 2008, 23,68 nel 2009, 19,89 nel 2010);

Ritenuto opportuno richiamare la previgente normativa e gli strumenti operativi intervenuti in materia di contenimento dei costi della contrattazione decentrata integrativa per riepilogare gli impatti che ha prodotto sui fondi annuali:

- l'art. 9, comma 2 bis della Legge n. 122/10 di conversione del DL n. 78/10, il quale stabilisce che, per il triennio 2011/2013 (esteso al 2014 con DPR n. 122/13), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011 che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della legge n. 122/10, con particolare riferimento alla determinazione della riduzione del fondo in relazione al personale cessato;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 30.04.2014 (relativa al Conto Annuale 2013) la quale precisa che se il fondo dell'annualità di rilevazione - al netto degli istituti relativi alle economie del fondo dell'anno precedente ed alle risorse dello straordinario non utilizzate nell'anno precedente - risulti inferiore al medesimo fondo rilevato per il 2010 ancor prima dell'intervento correttivo di riduzione proporzionale legata al personale cessato, il controllo operato dalla RGS si attesta alla condizione più favorevole, considerando cioè l'applicazione della automatica riduzione proporzionale

direttamente calcolata a partire dal limite 2010 in luogo che dalla soglia inferiore concretamente realizzata;

- l'applicativo messo a disposizione dell'ARAN nel proprio sito (rev. del 23.05.2014) con l'obiettivo di supportare l'attività di quantificazione e destinazione delle risorse decentrate, è stato impostato in base ad alcuni orientamenti applicativi condivisi con la Ragioneria generale dello Stato, tra cui quello relativo alla riduzione del fondo per cessazione del personale delineato nella richiamata circolare RGS n. 15/14;
- la nota prot. n. 96779 del 09.12.2014 della RGS inviata ad altro Ente locale, nella quale si afferma la possibilità di partire dal limite 2010 per l'applicazione della riduzione proporzionale, possibilità che può risultare coerente con le finalità della norma finanziaria in assenza di incrementi del fondo 2010 effettuati in vigore di norma e qualora il valore dell'anno di riferimento risulti inferiore a quello del 2010 per scelte autonome dell'amministrazione, cioè non legate ad adempimenti comunque previsti dall'ordinamento vigente;
- il comma 456, art. 1 della legge n. 147/2013 che ha introdotto al comma 2 bis dell'art. 9, DL n. 78/10 un'ulteriore previsione disponendo che, a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto nel primo periodo del comma 2 bis, vale a dire sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 sia la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014, come precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 8 del 02.02.2015;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08.05.2015 che fornisce le istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare a decorrere dal 2015 ai sensi del comma 456, art. 1 L. n. 147/14, nella ipotesi di costituzione del fondo dell'anno 2014 includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento sia in quella escludendo in tutto o in parte talune risorse di alimentazione del fondo in quanto eccedenti i limiti imposti dall'art. 9, comma 2-bis del DL n. 78/10;

Richiamato il comma 236, art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) il quale stabilisce che, a decorrere dal 01.01.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto di rinviare l'applicazione di tale ultima disposizione al momento della determinazione delle risorse variabili, al fine di approfondire le implicazioni legate al personale assumibile ed in attesa di approvare il fondo dell'anno 2015 nella sua entità definitiva, considerato che il presente provvedimento intende quantificare le risorse stabili previste dalla normativa vigente (contrattuale e legale), che rappresentano una parte del fondo complessivo;

Richiamata la propria determinazione n. 341 assunta in data 27.06.2014 relativa alla rideterminazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2004, che rappresenta la base di riferimento per il fondo degli anni successivi e quindi di quello del 2016, per quanto riguarda le risorse oggetto di conferma, alla quale pertanto si rinvia per ogni riferimento normativo richiamato dal CCNL del 22.01.2004 e per i conteggi delle risorse che lo compongono;

Visti i conteggi dell'ufficio Personale che conducono, per ciascuna delle voci di parte stabile richiamate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.01.2004, nonché degli art. 4, commi 4-5 del CCNL 09.05.2006 e art. 8, commi 5-9 del CCNL 11.04.2008, agli importi di competenza dell'anno 2016 contenuti nel prospetto allegato "A" al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, i cui dati

sono stati ricavati dai dati contabili e stipendiali del bilancio 2015 o antecedenti in base alle norme contrattuali, le cui evidenze sono disponibili agli atti;

Rilevato che l'importo del fondo dell'anno 2016 sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 1, comma 236 della L. n. 208/15 sarà determinato in via definitiva nel momento in cui saranno definite anche le voci variabili e saranno auspicabilmente disponibili chiarimenti interpretativi da parte degli organi preposti;

Tenuto presente che, per la determinazione dei monte salari previsti dalla normativa contrattuale precedente relativamente agli anni 1993, 1995 e 1997, e dall'art. 4 CCNL 05.10.2001 per l'anno 1999 si è fatto riferimento agli impegni definitivi accertati nei bilanci degli anni 1993, 1995, 1997 e 1999 con riferimento ai capitoli richiamati nella circolare del M.I.C.A. n. 3245/C del 06.06.1991 (che vanno confermati in quanto riferiti alla specifica struttura del bilancio camerale);

Tenuto presente che, per la determinazione del monte salari dell'anno 2001 previsto dal CCNL 22.01.2004 e dell'anno 2003 previsto dal CCNL 09.05.2006 si è fatto riferimento alle tabelle n. 12, 13 e 14 del Conto annuale dell'anno di riferimento, giusto quanto previsto dalla circolare del MEF n. 5 del 03.02.2004;

Tenuto presente che, per la determinazione del monte salari dell'anno 2005 previsto dal CCNL 11.04.2008 si è fatto riferimento alle medesime tabelle n. 12, 13 e 14 del Conto annuale dell'anno di riferimento, escludendo però gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti, giusto quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL dell'11.04.2008;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 ed il Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera n. 44 del 31.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere del responsabile del procedimento Rosanna Nadin,

DETERMINA

- a) di determinare il Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2016 – per la parte stabile - in applicazione degli articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004, degli incrementi stabiliti dai successivi CCNL del 09.05.2006 e 11.04.2008, nell'importo di € 255.674,71, sulla base dei criteri e dei conteggi ampiamente descritti in premessa, come risulta dal prospetto allegato "A" al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- b) di rinviare a successivo provvedimento la determinazione della parte variabile del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2016, con conseguente verifica, in tale sede, del rispetto dei vincoli imposti dall'art. 1, comma 236 della L. n. 208/15 (legge di stabilità per il 2016).

Per il SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Cristiana Basso

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 comma 1 CCNL 5.10.01		
importo pari all'1,1% del monte salari 1999 - dal 2001		
somma totale spese del personale (cap. 1101, articoli 1, 2, 3 e 4 - consuntivo 1999) L. 2.582.701.572	€	1.333.854,05
detrae quote corrisposte dirigenti L. 245.128.918	€	126.598,52
Monte salari anno 1999	€	1.207.255,53
Monte salari anno 1999 - Euro 1.207.255,53 x 1,1%		13.279,81
Art. 4 comma 2 CCNL 5.10.01		
retribuzione individuale anzianità personale cessato dal 1.1.2000		
Bidinat Claudio - cessato 31.01.2000		2.799,18
Pinni Manlio - cessato 31.05.2000		3.502,13
Gnesutta Giovanni - cessato 31.03.2001		1.942,21
Tomba Antonio - cessato 1.1.2002		3.519,75
Cicutto Germano - cessato 5.1.2003		2.850,11
Garbellotto M.Gabriella - cessata 1.7.03		2.727,67
Bolognin Luciana - cessata 1.10.2004		2.636,50
Da Ros Vally - cessata 11.12.2004		2.799,18
Brunetta Silvia - cessata 03.01.2005		3.519,75
Mori Enzo - cessato 31.12.2006		2.727,67
Tomasin Miriam - cessata 30.04.2008		3.506,53
Di Piazza Pier Bruno - cessato 14.07.2013		2.606,90
Tocchet Luciana - cessata il 31.05.2013		227,93
Finos Silvia - cessata il 31.07.2014		2.674,28
Spagnol Maria Luisa - cessata il 31.12.2014		2.549,10
De Biasio G. Battista - cessazione prevista dal 01.03.16		1.542,02
Del Bel Belluz Ornella - cessazione prevista dal 19.09.16		324,56
		42.455,47
Art. 32, comma 1 C.C.N.L. 2002/2003 del 22.01.2004:		
Un importo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota dei dirigenti con decorrenza dall'anno 2001:		
- totale spese del personale (da tabelle 12-13-14 del conto annuale 2001)	€	1.388.101,35
- quote corrisposte dirigenti	€	132.035,82
differenza	€	1.256.065,53
Monte salari anno 2001 Euro 1.256.065,53 x 0,62%		7.787,61
Art. 32, commi 2 e 4 C.C.N.L. 2002/2003 del 22.01.2004:		
Un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota dei dirigenti con decorrenza dall'anno 2003, in favore delle CCIAA la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti sempre con riferimento ai dati di bilancio 2001		
Entrate correnti	€	7.566.783,31
Spesa del personale	€	2.292.345,70
Incidenza spese del personale pari al 30,29% delle entrate correnti		
Monte salari anno 2001 Euro 1.256.065,53 x 0,50%		6.280,33

Art. 32, comma 7 C.C.N.L. 2002/2003 del 22.01.2004:		
Un importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota dei dirigenti destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)		
Monte salari anno 2001 Euro 1.256.065,53 x 0,20%		2.512,13
Art. 4, comma 4 C.C.N.L. 2004/2005 del 09.05.2006:		
Un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota dei dirigenti con decorrenza dall'anno 2006, in favore delle CCIAA la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti, con riferimento ai dati di bilancio 2005:		
Entrate correnti	€ 6.978.823,93	
Spesa del personale	€ 1.956.682,20	
Incidenza spese del personale pari al 28,04% delle entrate correnti		
- totale spese del personale (da tabelle 12-13-14 del conto annuale 2003)	€ 1.326.832,00	
- quote corrisposte dirigenti	€ 145.691,00	
differenza	€ 1.181.141,00	
Monte salari anno 2003 Euro 1.181.141,00 x 0,50%		5.905,71
Art. 8, comma 5 C.C.N.L. 2006/2007 del 11.04.2008:		
Un importo pari allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota dei dirigenti con decorrenza dall'anno 2008, in favore delle CCIAA la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti, con riferimento ai dati di bilancio 2007:		
Entrate correnti	€ 10.541.420,17	
Spesa del personale	€ 2.248.759,59	
Incidenza spese del personale pari al 21,33% delle entrate correnti		
- totale spese del personale (da tabelle 12-13-14 del conto annuale 2005)	€ 1.426.236,00	
- quote corrisposte dirigenti	€ 149.543,00	
differenza	€ 1.276.693,00	
Monte salari anno 2005 Euro 1.276.693,00 x 0,60%		7.660,16
Incremento sulle progressioni economiche orizzontali a carico del bilancio previste da dichiarazioni congiunte CCNL diversi:		
C.C.N.L. 05.10.2001	€ 643,78	
C.C.N.L. 22.01.2004	€ 2.165,29	
C.C.N.L. 09.05.2006	€ 1.837,66	
C.C.N.L. 11.04.2008	€ 1.970,47	
C.C.N.L. 31.07.2009	€ 1.261,14	7.878,34
totale risorse stabili		255.674,71